

# **Regolamento per l'utilizzazione di volontari nelle strutture e nei servizi del Comune di Brittoli**

**(approvato con delibera consiliare n. 19 del 30/7/2015)**

## INDICE

- ART. 1 \_ Oggetto
- ART. 2 \_ Identificazione dei servizi
- ART. 3 \_ Modalità di accesso per i cittadini
- ART. 4 \_ Albo comunale dei volontari
- ART. 5 \_ Caratteristiche dell'attività di volontariato
- ART. 6 \_ Espletamento del servizio
- ART. 7 \_ Coordinamento
- ART. 8 \_ Obblighi dell'amministrazione
- ART. 9 \_ Mezzi e attrezzature
- ART. 10 \_ Controlli
- ART. 11 \_ Disposizioni finali

### ART. 1 \_ Oggetto

1. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
2. Le presenti norme disciplinano le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.

### ART. 2 \_ Identificazione dei servizi

1. Il servizio civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, sulla scorta di un piano annuale di attività elaborato dai Servizi e approvato dalla giunta comunale.
2. A titolo esemplificativo, il servizio civico si svolge nei seguenti ambiti:
  - a. attività di manutenzione e gestione del patrimonio e strutture comunali;
  - b. attività di tutela dei beni culturali e ambientali;
  - c. attività di assistenza, sociali e ricreative; dello sport e del tempo libero;
  - d. attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e abbandono degli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
  - f. attività di supporto allo staff del Sindaco, degli Assessori, dei Capigruppo Consiliari e dei Presidenti delle Commissioni Consiliari costituite.
  - g. Attività di servizio a favore di disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e vari.
  - h. Attività di sorveglianza e di controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere.L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre, con apposito atto di indirizzo dell'organo esecutivo, l'utilizzo dei volontari per ulteriori ambiti di attività non contemplati nelle presenti norme, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

### ART. 3 \_ Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione al Sindaco nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata delle presenti norme.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. età non inferiore agli anni 18;
  - b. idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;

c. la insussistenza di cause ostative alla assunzione della carica di consigliere comunale (articoli 58, 60, 63, 64 e 65 D.Lgs 267/2000).

3. Al fine di ridurre la tendenza all'emarginazione sociale, in sinergia con lo sviluppo dei servizi comunali sul territorio, riconoscendo il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

4. Le domande sono vagliate dal Sindaco, o suo delegato, che provvede, con proprio atto motivato, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione all'Albo comunale dei volontari.

#### ART. 4 \_ Albo comunale dei volontari

1. Presso il Comune è istituito l'Albo comunale dei volontari in cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 3 e siano stati considerati idonei.

2. All'inizio di ogni anno i volontari possono individuare uno o più referenti per le varie attività per tenere i contatti con gli uffici comunali.

#### ART. 5 \_ Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

#### ART. 6 \_ Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. In particolare, il volontario è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e dovrà essere designato incaricato al trattamento dei dati personali dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

4. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune .

#### ART. 7 \_ Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata del Responsabile del Servizio competente per settore che deve:

a. accertare che i volontari inseriti nella attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;

b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse, in particolare quando gli eventuali utenti e/o fruitori siano bambini o portatori di handicap e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### ART. 8 \_ Obblighi dell'amministrazione

1. Spettano al Comune ed in particolare al Dirigente individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

#### ART. 9 \_ Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico.

2. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

#### ART. 10 \_ Controlli

L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato qualora da queste possa derivare un danno per il Comune, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

Resta salva la facoltà del Sindaco di rescindere il rapporto in qualsiasi momento supportando tale scelta con idonea motivazione; tale scelta non sarà in alcun modo sindacabile.

#### ART. 11 \_ Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione per giorni quindici all'Albo Pretorio.

2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.